

La seduta comincia alle 10.

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 febbraio.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Bordon, Burlando, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 10,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

(Commercio internazionale dell'avorio)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Turroni n. 2-00561 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

L'onorevole Turroni ha facoltà di illustrarla.

SAURO TURRONI. Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente ha facoltà di rispondere.

EDO RONCHI, *Ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interpellanza presentata dagli onorevoli Turroni, Cento, Leccese e Procacci concerne la riunione della conferenza delle parti Cites, la convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, tenutasi ad Harare nel giugno scorso.

In tale sede il voto espresso dalla delegazione italiana sulle proposte iniziali presentate da Botswana, Namibia e Zimbabwe di trasferimento di *stock* di avorio in Giappone è stato contrario. Sulla proposta di mediazione presentata dal gruppo di lavoro presieduto dalla Norvegia, fortemente limitativa rispetto alle proposte iniziali, la delegazione italiana ha votato conformemente all'accordo raggiunto in sede di coordinamento degli Stati dell'Unione europea astenendosi. È stato così votato in modo da evitare una eventuale spaccatura tra gli Stati dell'area industriale e quelli in via di sviluppo ed una conseguente, probabile uscita di tali paesi dalla convenzione di Washington. Tale atto avrebbe infatti generato conseguenze negative per la conservazione mondiale delle risorse naturali, interrompendo un rapporto tra paesi ricchi e poveri che, grazie alla Cites, è riuscito a migliorare molte situazioni mirate alla conservazione

dell'ambiente. In tale contesto gli elefanti africani sarebbero stati sicuramente tra le specie più danneggiate.

La proposta presentata nella citata riunione prevedeva che la possibile esportazione di *stock* di avorio grezzo, già detenuto da tre paesi africani da circa un anno, e non proveniente da successivi prelievi, per lo Zimbabwe, Namibia e Botswana verso il Giappone sarebbe stata consentita solamente alle seguenti condizioni: che si fosse posto rimedio ad alcune deficienze riguardanti le misure di controllo delle esportazioni e delle importazioni; che il comitato permanente Cites avesse verificato che tutte le condizioni previste dalla decisione 10.1 della conferenza delle parti fossero garantite (tale decisione si allega ed è a disposizione dell'interrogante); che il comitato permanente Cites si fosse accordato sul meccanismo di sospensione immediata del commercio e sul ritrasferimento delle popolazioni di elefanti in appendice 1, con conseguente, immediato blocco dei trasferimenti nel caso che le condizioni previste dalla predetta decisione non fossero soddisfatte; che i paesi di origine avessero stabilito meccanismi per il reinvestimento dei proventi derivati dalla vendita dell'avorio in azioni relative alla conservazione dell'elefante africano; che ci si fosse accordati su un sistema di monitoraggio del commercio, legale ed illegale, di parti di elefanti e della eventuale caccia illegale svolta nei paesi di origine; la costituzione di tale sistema dovrà essere fatta dal segretariato generale della convenzione di Washington e dal *Traffic international*.

Inoltre è stato convenuto che sarebbe stato consentito solamente il trasferimento dei citati *stock* di avorio e che quindi l'intera operazione non avrebbe determinato una riapertura del libero commercio dell'avorio.

I predetti *stock* di avorio dovranno essere marcati conformemente a quanto stabilito in sede di conferenza delle parti. Dovrà essere certificata la loro provenienza dai rispettivi paesi di origine e dovranno essere dichiarati i luoghi dove gli *stock* sono attualmente depositati.

Nel corso di una successiva riunione del comitato permanente Cites — l'organismo incaricato di decidere se le convenzioni sopra citate sono state soddisfatte — verrà assunta la decisione definitiva in merito al possibile trasferimento degli *stock* di avorio dallo Zimbabwe, dalla Namibia e dal Botswana verso il Giappone.

PRESIDENTE. L'onorevole Turroni ha facoltà di replicare per la sua interpellanza 2-00561.

SAURO TURRONI. Ringrazio il ministro Ronchi della risposta, come già avevo ringraziato il sottosegretario Fassino di una risposta ad una interrogazione di analogo contenuto, che è stata svolta in quest'aula alcune settimane fa.

Sono parzialmente soddisfatto o parzialmente insoddisfatto — è la storia del bicchiere, Presidente! — perché ritengo che con la decisione che ha assunto l'Italia abbia rinunciato a giocare un ruolo importante all'interno della Comunità europea per mantenere quel bando sul commercio internazionale dell'avorio che ha contribuito alla stabilizzazione della popolazione mondiale degli elefanti.

Tale bando aveva consentito dal 1989 la riduzione delle attività di bracconaggio, delle morti degli elefanti e — aggiungo io — delle guardie che spesso sono vittime dell'azione dei bracconieri.

Sono parzialmente soddisfatto perché in questa circostanza un paese come il nostro, che è molto attento alle questioni ambientali, avrebbe dovuto, a mio avviso, svolgere un ruolo maggiore all'interno della Comunità europea. Sono sicuro che questo succederà in seguito.

Abbiamo visto cosa è successo nella conferenza di Kyoto e quindi sono fiducioso per il futuro. Credo anche che l'Italia potrà svolgere un ruolo di guida all'interno della Comunità europea. In questo caso purtroppo non è stato così: dopo che il nostro paese aveva manifestato la propria contrarietà alla riapertura del commercio, la Comunità si è allineata alla posizione della Norvegia, che di essa

non fa parte. Soprattutto preoccupa l'atteggiamento di questo paese per il retro-pensiero, per la posizione celata dall'assunzione del ruolo di mediatore. È noto, infatti, che la Norvegia è uno dei due paesi che praticano la caccia alle balene e cerca costantemente, in ogni ambito, di trovare legittimazione a tale sua attività che noi condanniamo.

Pertanto questa decisione può essere propedeutica ad ulteriori negoziazioni negative in ordine alle balene e ad altre specie protette, che dovrebbero essere maggiormente tutelate.

La questione della vendita dell'avorio da parte di queste tre nazioni al Giappone preoccupa soprattutto per le motivazioni: i proventi della vendita di queste poche decine di tonnellate dovrebbero finanziare la conservazione e lo sviluppo nazionale. Però i calcoli fatti dalle maggiori associazioni ambientaliste hanno dimostrato che la vendita dell'avorio accumulato in sette anni consentirebbe allo Zimbabwe di finanziare il Ministero dell'ambiente per sole 15 settimane o per molto meno se quei fondi fossero destinati al finanziamento di altre attività.

È evidente, quindi, che questa motivazione non è accettabile; occorre invece una valutazione degli effettivi benefici economici che potrebbero derivare dalla tutela o dal trasferimento di queste popolazioni animali, alle quali sono stati sottratti i corridoi naturali che avevano percorso per millenni in Africa, dove sono sempre più limitati i luoghi in cui tali popolazioni crescono e si sviluppano.

Mi auguro che il nostro paese riesca a sostenere con propri progetti e programmi il trasferimento degli animali da un parco all'altro, al fine di consentire il mantenimento della popolazione e di ricostituire gli equilibri laddove sono stati distrutti. Ricordo, per esempio, che nello Zambia esistono diciannove parchi nazionali ma la popolazione degli elefanti è presente solamente in cinque parchi. Grandi programmi di ripopolamento che prevedano l'utilizzazione delle popolazioni

animali esistenti potrebbero contribuire a sostenere economicamente questi paesi e a ripristinare gli equilibri naturali.

Vengo all'ultima questione. Ci rassicurano soltanto in parte le procedure che il ministro ha elencato a proposito della identificazione degli *stock* di avorio. Nel nostro paese non si è capaci di determinare con precisione e certezza la provenienza e l'origine delle merci che sono in libero commercio; non riesco quindi a capire come paesi nei quali molto spesso mancano o sono del tutto insufficienti le strutture di controllo e di monitoraggio possano distinguere la provenienza dell'avorio legale da quella dell'avorio illegale.

Molto spesso in Africa la questione del bracconaggio è stata legata strettamente alle guerre che hanno insanguinato i paesi africani. La limitazione del commercio ha portato positivi risultati anche sotto questo profilo, impedendo alle bande di guerriglieri o agli eserciti di introdursi nei paesi vicini e di fare strage di elefanti per venderli sul mercato mondiale. La modifica introdotta ci preoccupa sotto tutti i profili che ho elencato.

Chiedo ancora una volta al Governo di farsi protagonista perché la protezione della natura, soprattutto nei paesi dell'Africa, può costituire una straordinaria occasione di sviluppo economico e sociale. Sollecito quindi il Governo ad impegnarsi in questa direzione.

(Disciplina dello smaltimento dei rifiuti)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Saonara n. 2-00873 (vedi l'allegato A — *Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

L'onorevole Saonara ha facoltà di illustrarla.

GIOVANNI SAONARA. Presidente, signor ministro, desidero ringraziare per il supplemento di tempo concesso sul tema in esame. Per l'economia dei nostri lavori, voglio ricordare che questa interpellanza è stata presentata il 29 gennaio scorso e che

sarebbe stato opportuno abbinarla ad altre interrogazioni ed interpellanze che sono state trattate in VIII Commissione nella seduta di mercoledì 11 febbraio. Non è stato possibile e, anche se in quella occasione sono state fornite numerose e preziose indicazioni, desidero chiedere al ministro se dall'11 febbraio ad oggi si siano avute novità, soprattutto per quel che riguarda i decreti attesi dal mondo produttivo ma anche dalle amministrazioni locali e dalla cittadinanza, soprattutto in relazione ai punti *c), d), e)* ed *f)* del suo intervento in occasione dell'audizione in Commissione ambiente. Mi riferisco ai decreti attuativi del decreto originario...

EDO RONCHI, *Ministro dell'ambiente*. Può per favore esplicitare gli argomenti contenuti nei punti che ha citato?

GIOVANNI SAONARA. Volentieri. In quella occasione lei ha affermato: « Il decreto che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata di recupero è stato firmato da tutti i ministri concertanti ed in data 6 febbraio 1998 è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Successivamente, entro un mese o — speriamo — prima, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ». Questa è la prima affermazione; ha poi dichiarato: « Il decreto che determina i diritti di iscrizione da versarsi alle province da parte dei soggetti che effettuano attività di recupero e di autosmaltimento sottoposti a procedure semplificate è stato già firmato da me e dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è attualmente alla firma di quello del tesoro ». Ed ancora: « Il decreto recante norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, il decreto che individua il modello uniforme del registro di carico e scarico, quello che individua il modello uniforme di formulario per il trasporto dei rifiuti e, infine, quello di organizzazione dell'albo hanno già ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato e, dopo la mia firma, sono ora alla firma dei ministri concertanti ». Si preci-

sava inoltre al punto *f)* che il decreto recante norme per la prestazione di garanzie finanziarie per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è attualmente al parere del Consiglio di Stato ed al punto *g)* che il decreto di riorganizzazione del catasto dei rifiuti è stato già sottoposto all'esame delle regioni e sarà inserito nell'oggetto della prossima Conferenza Stato-regioni.

Signor ministro, al di là dei dati già acquisiti dai colleghi della Commissione ambiente, dei quali farò naturalmente un saggio utilizzo, ritengo opportuno un aggiornamento sulle questioni che ho sollevato ad un mese di distanza da quella audizione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente ha facoltà di rispondere.

EDO RONCHI, *Ministro dell'ambiente*. Come l'onorevole Saonara sa, eravamo pronti a rispondere in Commissione ed avevamo anche predisposto un testo che poi gli ho inviato, anche se per vie informali, perché non è stato possibile mettere all'ordine del giorno della Commissione la sua interpellanza.

Con il suo atto di sindacato ispettivo l'onorevole Saonara rileva che la nuova disciplina organica sulla gestione dei rifiuti introdotta dal decreto n. 22 del 1997 introduce principi apprezzabili che tuttavia rischiano di restare nell'ambito delle mere dichiarazioni di intento senza rapporto concreto con le reali innovazioni rispetto alla disciplina previgente. Ritengo che il punto meriti un approfondimento.

Rispetto alla previgente disciplina il decreto legislativo n. 22 del 1997 non si limita ad enunciare — peraltro in modo sicuramente più organico e completo — i principi fondamentali che devono regolare la gestione dei rifiuti ma, contrariamente a quanto affermato dall'interpellante, prevede un'articolata serie di strumenti normativi, procedurali, finanziari, negoziali e organizzativi per l'effettiva e concreta attuazione di quei principi.

Senza entrare nel dettaglio voglio ricordare che l'attività di recupero è incen-

tivata innanzitutto attraverso la diversa disciplina prevista per le attività di recupero rispetto a quelle di smaltimento. In base alla previgente disciplina il recupero dei rifiuti era un'attività di smaltimento, come tale sempre soggetta alla rigida disciplina autorizzatoria e di pianificazione regionale. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 rompe invece questa identità concettuale tra operazioni di smaltimento e di recupero e stabilisce che, sulla base di apposite norme tecniche generali, l'esercizio di queste ultime possa essere avviato sulla base di una semplice comunicazione di inizio attività.

Il decreto legislativo n. 22 del 1997 si preoccupa, inoltre, di garantire un mercato ai prodotti riciclati e alle materie prime recuperate dai rifiuti, nella consapevolezza (e ciò rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla normativa previgente) che le operazioni di recupero possano essere incentivate ed il flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento ridotto soltanto se esiste una reale opportunità di mercato a valle. Ricordo, ad esempio, che è previsto l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di inserire nei bandi di gara per lavori, forniture o servizi condizioni che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi, e che le regioni devono provvedere al loro fabbisogno di carta con una quota del 40 per cento proveniente da carta da macero.

Per incentivare il recupero dei rifiuti sono previsti, poi, appositi strumenti economici. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di incentivi di carattere finanziario; al passaggio dalla tassa per lo smaltimento ad un sistema tariffario che premierà i comportamenti conformi ai principi stabiliti dalla nuova disciplina e penalizzerà quelli in contrasto con la stessa; al coefficiente di correzione previsto per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, che penalizzerà in ambiti territoriali nei quali non saranno raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Particolarmente innovativa risulta poi la previsione di appositi accordi di pro-

gramma, che possano prevedere anche agevolazioni amministrative in relazione agli impegni assunti dai soggetti economici rispetto agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Giova altresì ricordare che la componente ambientale risulta ormai un elemento indispensabile per procedere ai finanziamenti comunitari di sostegno alle attività economiche e a tali fini l'accordo di programma può rappresentare un importante indicatore ambientale.

Un ulteriore profilo che merita di essere approfondito riguarda il complesso degli adempimenti amministrativi finalizzati al controllo della corretta gestione dei rifiuti. In particolare, voglio soffermarmi sull'assunto secondo cui le modalità di tenuta dei formulari di identificazione costituirebbero « un addizionale balzello burocratico, di per sé oneroso e dalle conseguenze altamente pregiudizievoli per l'impatto dell'assetto esistente ». Innanzitutto, la nuova disciplina del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati risponde all'esigenza di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione dei rifiuti stessi, che costituisce (come tra l'altro risulta in maniera molto documentata dall'indagine condotta dall'apposita Commissione parlamentare) uno degli anelli più fragili di tutto il sistema ed è un'operazione essenziale per la prevenzione delle attività di illecito smaltimento. L'esperienza, infatti, insegna che se il documento di accompagnamento dei rifiuti trasportati è privo degli elementi formali indispensabili a garantirne l'autenticità e ad impedirne la falsificazione, diviene un pezzo di carta che, lungi dal facilitare i controlli, costituisce uno strumento formidabile di elusione. Se non è possibile verificare quali e quanti formulari un dato soggetto utilizza, è facile immaginare che quest'ultimo predisporrà regolarmente il documento di accompagnamento, ma, una volta effettuata la movimentazione, potrà tranquillamente sostituire il documento stesso, senza alcuna possibilità di verifica da parte degli organi di controllo. Di qui la ragione della vidimazione dei formulari e dell'annota-

zione della fattura di acquisto degli stessi sul registro IVA prima del loro utilizzo.

L'attenzione posta esclusivamente sull'aspetto burocratico-amministrativo della disciplina dei formulari di identificazione trascura, inoltre, l'efficacia che discende, sul piano sostanziale, dalla responsabilità della corretta tenuta dei formulari stessi. Infatti il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede un esonero da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per il detentore, se quest'ultimo riceve la copia del formulario dalla quale risulta che i suoi rifiuti sono stati presi in carico da un soggetto autorizzato alle operazioni di recupero e di smaltimento o se, alla scadenza del terzo mese dal conferimento dei propri rifiuti al trasportatore, comunica alla provincia di non aver ricevuto il predetto formulario. Circa l'incertezza sulla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei formulari di identificazione, il mio ufficio legislativo, con il parere che allego, ha provveduto a chiarire che fino all'adozione del decreto interministeriale di individuazione del formulario di identificazione continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Per quanto riguarda invece l'assenza di disposizioni di raccordo e coordinamento con le numerose altre norme che regolano autonomamente specifiche categorie di rifiuti, ho sempre sostenuto la portata generale ed assorbente del nuovo regime dei rifiuti, che peraltro deriva direttamente dalla volontà del legislatore comunitario. Infatti, la direttiva n. 91/156, che viene recepita con questo decreto, si riferisce inequivocabilmente a tutti i rifiuti, in quanto rimette ad apposite direttive l'adozione di norme integrative per alcune particolari categorie di rifiuti ed esclude dal suo campo di applicazione solo alcune specifiche ed individuate categorie di rifiuti, disciplinate da altre norme comunitarie.

Purtroppo, questa chiara impostazione è stata sempre osteggiata; basta pensare alla presunta violazione dei criteri di delega più volte prospettata per limitare la portata normativa del decreto legislativo n. 22 del 1997, senza tener conto che i

principi e i criteri fondamentali ai quali il legislatore delegato si doveva attenere, come peraltro risulta dalla stessa legge delega, erano innanzitutto quelli contenuti dalla normativa comunitaria da recepire.

Con specifico riferimento agli esempi ricordati dall'interpellante, devo segnalare che lo schema da me proposto conteneva apposite disposizioni sugli olii usati, delle quali è stato poi chiesto lo stralcio proprio nel parere delle Commissioni parlamentari. Ciò non toglie, ovviamente, che condivido la necessità di fare chiarezza sul punto al più presto possibile. A tal fine, ho dato incarico ai miei uffici di predisporre il regolamento delegato di abrogazione delle norme incompatibili con il decreto n. 22 del 1997, nonché il regolamento delegato per la disciplina della gestione degli olii usati.

Inoltre, per chiarire i problemi di coordinamento con la disciplina dei rifiuti di origine animale e dei fertilizzanti, ho predisposto un apposito atto di indirizzo e coordinamento, che trasmetterò alla Conferenza Stato-regioni per acquisirne l'intesa, non appena il testo sarà concordato con le altre amministrazioni centrali competenti. Una delle richieste che mi faceva l'onorevole interpellante concerne proprio questo atto di indirizzo e coordinamento, ma esso, come lei sa, non riguarda solo la proposta del Ministero dell'ambiente, ma anche i Ministeri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'agricoltura. Con quello dell'industria è già stata raggiunta l'intesa, mentre con gli altri Ministeri si sta approfondendo il testo.

Per quanto poi riguarda la necessità di chiarire i criteri di attribuzione dei codici europei ai rifiuti prodotti, ho dato incarico all'ANPA di predisporre un apposito documento di transcodifica per individuare la corrispondenza tra il catalogo europeo dei rifiuti e quello italiano. Tale documento è già stato predisposto ed è all'esame del Ministero dell'industria e successivamente sarà inviato alle regioni. Sto attendendo che il Ministero dell'industria — che, stando a quel che mi dicono

gli uffici, avrebbe già concluso il suo esame — me lo rinvii, per trasmetterlo al parere delle regioni.

Il cospicuo rinvio che il legislatore delegato fa a successivi decreti attuativi costituisce l'aspetto più contestato della riforma. Si tratta peraltro di critiche che trascurano i principi fondamentali in materia di fonti del diritto, nonché le peculiari caratteristiche della legislazione ambientale in genere e di quella sui rifiuti in particolare. Infatti, quando si denuncia il frequente rinvio del decreto legislativo n. 22 a specifici decreti attuativi non si tiene conto che il carattere interdisciplinare e l'elevato contenuto tecnico della normativa di settore impongono necessariamente un intervento di completamento della legge da parte dell'autorità amministrativa. Al tempo stesso, si deve sottolineare come la legge, per sua natura, sia inidonea a stabilire specifiche regole tecniche di dettaglio. In particolare, effettuare con legge scelte tecniche di dettaglio impedirebbe di garantire la necessaria flessibilità e la capacità di adeguamento della disciplina di settore al progresso tecnologico, che per sua natura è soggetto a rapida evoluzione.

Si precisa inoltre che i decreti richiamati dal decreto legislativo n. 22 del 1997 non sono affatto settanta, ma circa la metà. Si tratta di un numero alquanto contenuto, se si considera che i decreti più importanti vigenti in materia sono più di quaranta. Siccome questa polemica si è ripetuta più volte, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, dell'elenco dei decreti che vengono sostituiti, che per l'esattezza sono 41.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

EDO RONCHI, *Ministro dell'ambiente*. A questi decreti si deve aggiungere la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che tiene luogo ad altrettanti decreti, cioè ad un'altra quarantina di argomenti. Eviterei di leggerli tutti anche perché si tratta di quaranta argo-

menti, che vanno dai criteri per lo smaltimento ai criteri sull'assimibilità, alla classificazione dei rifiuti tossici nocivi, contenuti nella delibera del comitato interministeriale; delibera che intendiamo rifare per ovvie ragioni di adeguamento. A tale riguardo ho dato mandato all'ANPA (il testo ci verrà inviato entro giugno) di ridefinire questa delibera che assorbirà anche una ventina di decreti attuativi del decreto legislativo n. 22.

Per una rapida elaborazione e adozione delle norme regolamentari e tecniche di attuazione del decreto legislativo n. 22 ho costituito appositi gruppi di lavoro composti da tecnici di istituti scientifici e universitari nonché da esperti delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali (*Commenti del deputato Gramazio*). Inoltre i miei uffici, supportati dalla competente direzione generale, hanno svolto un continuo ed intenso lavoro.

A distanza di un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina dei rifiuti è possibile tracciare un primo consuntivo dei risultati raggiunti, che a mio parere sono positivi, soprattutto se si considerino le difficoltà e le intuibili e note resistenze ad adeguare effettivamente il complesso quadro normativo previgente ai contenuti e ai principi fissati dal legislatore comunitario.

In generale, gli schemi di decreto attualmente perfezionati sono i seguenti. Innanzitutto vi sono norme tecniche che individuano i rifiuti non pericolosi e le condizioni alle quali le attività di recupero degli stessi sono sottoposte a procedure semplificate. In proposito la procedura è stata piuttosto lunga, come sa l'onorevole Saonara, perché ha richiesto un confronto con la DG11, ossia la competente direzione della Commissione europea su alcune norme interpretative e attuative, in particolare, della direttiva n. 91/156. Non potevamo procedere prima dei 90 giorni ed entro lo stesso periodo la DG11 ci ha fatto delle osservazioni che abbiamo recepito e «concertato» con tutti i ministri competenti. Su queste norme tecniche restano aperte due questioni, in partico-

lare se i prodotti che derivano da attività di recupero siano da considerarsi ancora rifiuti e la specificazione delle quantità che pensiamo di aver risolto con il consenso della commissione. Per quanto riguarda la definizione dei rifiuti, anche a valle delle attività di recupero (non di tutti i rifiuti avviati a recupero, ma della carta, del vetro, della plastica, dei materiali ferrosi e degli stracci) permane una distinzione di valutazione. Noi riteniamo che quando le attività industriali di recupero e non di semplice selezione siano giunte a termine, il prodotto finale di tali attività non sia ancora un rifiuto bensì una materia prima se ha le caratteristiche equivalenti a quelle delle materie prime ordinariamente impiegate nei processi industriali.

Per quanto riguarda il termine, la Corte dei conti non ci ha ancora inviato il testo, anche se sappiamo che tale invio è imminente.

Per quanto riguarda la disciplina della prestazione delle garanzie finanziarie per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti siamo ormai alla fase della pubblicazione, essendosi ormai esaurite tutte le fasi precedenti e gli accertamenti richiesti.

Circa la determinazione dei diritti di iscrizione da versarsi alle province da parte dei soggetti che effettuano attività di recupero e di smaltimento sottoposte a procedure semplificate (mi pare che anche questa fosse una delle sue richieste) debbo dire che la novità è che c'è la firma di tutti i ministri « concertanti » (ne mancavano due al momento della comunicazione alla Commissione).

L'iter è concluso anche per il modello uniforme di registro di carico e scarico; lo stesso vale (c'è infatti il « concerto » di tutti i ministri competenti) per il modello uniforme di formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

Per quanto riguarda il regolamento di riorganizzazione dell'albo nazionale delle imprese, ricordo che era già stato pubblicato. Relativamente alle norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, abbiamo tutti i pareri e i « concerti » e siamo nella fase della pubblicazione.

Stesso discorso vale per la costituzione dell'osservatorio nazionale sulle attività di gestione dei rifiuti.

Inoltre, come lei sa, è già stato costituito il comitato nazionale, CONAI, per le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti e lo statuto è stato approvato dai ministri competenti. Il comitato si è insediato ed al momento sta raccogliendo le adesioni, mentre si stanno ancora definendo gli statuti dei consorzi di filiera.

Per quanto riguarda la riorganizzazione del catasto nazionale dei rifiuti, se non ricordo male, manca il parere alle regioni.

Il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio nazionale dei rifiuti è pronto, ma siccome richiede un finanziamento da parte del consorzio, aspettiamo che il consorzio CONAI sia pienamente funzionante, cioè che abbia acquisito le risorse necessarie per far partire effettivamente anche l'osservatorio.

Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti pericolosi, la procedura è ancora lunga perché è sottoposta al comitato dei pareri in sede europea con la rappresentanza di tutti i paesi europei. Vi è stata una prima riunione a febbraio, nell'ambito della quale non si è esaurito l'iter per l'espressione del parere; per tale ragione si è rinviata l'espressione di tale parere ad una prossima riunione del comitato dei 15 paesi europei — si tratta infatti di rifiuti pericolosi ed è per questa ragione che la normativa di verifica comunitaria è più complessa — ai primi di maggio. Registriamo quindi un certo ritardo che deriva dall'impossibilità di pubblicare queste norme prima che sia stato completato l'iter per l'espressione del parere della Commissione europea. Infatti, se lo pubblichiamo senza il parere, anche se fossimo in piena sintonia con lo stesso, scatterebbe automaticamente la procedura di infrazione, perché bisogna attendere l'espressione del parere da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, il decreto legislativo n. 22, come modificato dal decreto legislativo n. 389 del 1997, prevede sanzioni pecuniarie

commisurate alla rilevanza degli illeciti. In particolare, le violazioni formali sono assoggettate ad una pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni. Ci sembra una sanzione giusta, in particolare dopo le correzioni attuate con il decreto legislativo n. 389 del 1997.

Circa la mancanza di disposizioni di coordinamento, con le leggi in materia di aggiudicazione e di gare di appalto, la legge delega non consentiva di disciplinare la materia. Condivido la preoccupazione espressa dall'onorevole Saonara circa l'esigenza di uno specifico intervento nel settore.

Infine, l'atto di indirizzo e di coordinamento sopracitato è stato predisposto anche per risolvere alcuni problemi evidenziati dalla nota da lei citata del Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. L'onorevole Saonara ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00873.

GIOVANNI SAONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare non formalmente il ministro per le ulteriori precisazioni rese. Ho detto poc'anzi che con la mia interpellanza ho dato voce alle preoccupazioni espresse dai settori produttivi operanti nel collegio che rappresento. Provengo dalla regione Veneto e quindi si tratta delle apprensioni dei territori settentrionali preoccupati per la complessità che l'attuazione di tali disposizioni presenta, come il ministro stesso ha riconosciuto. Il decreto legislativo è di non poco rilievo e condivido la valutazione fatta dal collega Gerardini — cito uno dei nomi più autorevoli — il quale ha sostenuto che si tratterebbe di una straordinaria opportunità.

Per parte mia, lo ripeto, ho semplicemente dato voce a settori produttivi, a realtà economiche più o meno importanti, tutte ugualmente preoccupate per le difficoltà che si incontrerebbero nell'applicare tali disposizioni e per la scarsa prevedibilità dei tempi di attuazione delle stesse.

Negli incontri che lei ha avuto con i rappresentanti del Ministero dell'industria

nel corso di quest'anno credo sia venuto a conoscenza di tali problemi, che non sono determinati dalla mancanza di volontà di applicare il decreto o dall'intenzione di avventurarsi su strade di diffusa illegalità. Certamente vi è anche questo, come ho potuto verificare quando ho partecipato nella scorsa legislatura a una parte dei lavori della Commissione presieduta dall'onorevole Scalia e come ho modo di constatare nell'attuale legislatura.

Ringrazio il ministro per la vastità e il valore del materiale fornito, anche in questa sede, in base al quale vorrei fare alcune sottolineature. In primo luogo mi auguro che il Ministero dell'ambiente solleciti sempre di più i diversi organismi interpellati (siano essi europei o italiani) affinché l'emanazione dei diversi provvedimenti avvenga con certezza di date e di scadenze. Esprimo tale auspicio anche in base ad una notizia pubblicata oggi da *Il Sole 24 Ore* secondo cui per la denuncia dei rifiuti vale lo stesso modello del 1997. Al di là del tono leggermente polemico dell'articolo, non credo che il problema sia stato completamente superato perché, se è vero che tra gli operatori vi era molta incertezza su tale questione, delle due l'una: o si deve presumere una certa strumentalità di approccio e una diffusa volontà di illegalità (peraltro riscontrabile in qualche settore) ovvero — ed è questa la mia opinione — si registrano attese, a volte corrette e a volte fuorvianti, anche rispetto all'immediato passato (penso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997).

In secondo luogo, a mio parere il Ministero opera bene allorché attiva tutte le risorse, comprese quelle intellettuali, necessarie per risolvere la straordinaria complessità della questione, però il mondo produttivo ha bisogno di certezze, ferma restando la legittimità di operare i cambiamenti ove si riconosca di avere errato.

Infine, mi sono permesso di presentare un altro atto di sindacato ispettivo a margine del quale vorrei, signor ministro, raccontarle un piccolo aneddoto. Dopo la sua audizione presso l'VIII Commissione, mi sono rivolto agli uffici del CONAI per

un chiarimento richiestomi dagli amministratori locali (evidentemente non credo che i deputati siano particolarmente interessati al funzionamento del CONAI, se non dal punto di vista della cultura generale). Ebbene, forse per un malumore imprevisto di chi rispondeva, la risposta è stata: ci stiamo organizzando. Non credo che alle amministrazioni locali sia opportuno rispondere con battute di questo genere a un anno dalla data di emanazione del decreto del ministro e quindi ad un arco di tempo ragionevole per la costituzione del consorzio. Mi auguro che tutte le amministrazioni che lei, signor ministro, ha cortesemente ricordato anche oggi siano tutte all'altezza dei contenuti innovativi del decreto che simpaticamente porta il suo nome.

(Finanziamento delle attività formative nazionali)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Lo Presti n. 3-01560 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

ANTONIO PIZZINATO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, in relazione alla problematica sollevata dall'interrogazione dell'onorevole Lo Presti ed altri, occorre precisare in via preliminare che gran parte delle osservazioni formulate investono l'attività delle regioni che, come è noto, godono di piena autonomia in materia di formazione professionale, essendo titolari di risorse del Fondo sociale europeo.

Le regioni stesse, d'altro canto, stanno operando con il massimo impegno per garantire il pieno utilizzo, nel rispetto della trasparenza, delle procedure e della rapidità dell'espletamento delle stesse.

Tutto ciò premesso, si fa presente in primo luogo che tutte le azioni finanziate dal Fondo sociale europeo, dallo Stato e

dalle regioni sono sottoposte ad attività di controllo allo scopo di accertare il regolare svolgimento delle stesse, la migliore utilizzazione dei fondi pubblici, nonché allo scopo di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di procedere al recupero dei finanziamenti in caso di gestione non corretta. Tale ricorrente controllo, che si esplica con visite programmate nelle sedi in cui viene effettuata l'attività, trova espressione in tutte le fasi di attuazione dell'attività stessa; quindi, sia nella fase preliminare che in quella in cui l'attività è *in itinere*, nonché nella fase seguente la fine della stessa.

Peraltro, l'attenzione e la cura prestate dall'amministrazione del lavoro che rappresento in ordine al sistema dei controlli e di monitoraggio delle attività formative, è ampiamente dimostrata anche dalla recente realizzazione del *vademecum* per la gestione e il controllo delle attività di formazione professionale, cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Inoltre, con un'apposita circolare del maggio 1997, sono state definite le modalità di collaborazione tra le direzioni regionali del lavoro e le agenzie regionali per l'impiego relative, appunto, alle attività di controllo e di monitoraggio.

Per quanto concerne più specificatamente i quesiti posti nell'interrogazione in esame, si rende noto in primo luogo che il Ministero del lavoro ha gestito l'approvazione dei progetti da finanziare nell'ambito dei programmi di interesse comunitario (i cosiddetti PIC) denominati Now, Horizon ed Euroform fase I e fase II, di cui sono a disposizione i dati finanziari; in secondo luogo, l'approvazione dei progetti da finanziare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria « Occupazione e valorizzazione delle risorse umane fase I », denominati Horizon, Now e Youthstart, di cui è a disposizione la tabella allegata al decreto di finanziamento 20 novembre 1996, nonché la fase II dei progetti regionali e multiregionali denominati Horizon, Integra, Now, Youthstart nella fase II, i cui decreti ministeriali sono stati pub-

blicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997; in terzo luogo, l'approvazione dei progetti regionali e multiregionali da finanziare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Adapt, II fase, i cui decreti ministeriali sono stati ugualmente pubblicati sulla suddetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli altri interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo dal 1994, anno di inizio delle attività relative alla programmazione 1994-1999, bandi e decreti di approvazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i soggetti interessati, quindi, hanno avuto l'opportunità di conoscere l'elenco dei beneficiari dei contributi e l'esatto ammontare degli importi nei vari anni.

Sugli interventi finanziati è in atto un monitoraggio al fine di conoscere l'esatta attuazione, nonché una valutazione *in itinere* al fine di verificare l'impatto dell'attività formativa con il mercato del lavoro. I risultati di tali indagini sono disponibili presso gli uffici competenti del Ministero e presso l'ISFOL.

Per quanto concerne il chiarimento richiesto nell'interrogazione in esame relativo all'ammontare dei finanziamenti erogati nel 1996-1997 dall'amministrazione ad enti o altre associazioni di impresa, si fa presente in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 18 lettera *d*) della legge n. 845 del 1978, il Ministero del lavoro ha provveduto al finanziamento dell'ente ECAP (ente confederale di addestramento professionale) complessivamente per 2.264.967.707 lire nel 1996 e per 1.583.844.874 lire nel 1997.

Per quanto riguarda, invece, l'erogazione dei contributi per le spese di coordinamento sostenute dalle sedi centrali degli enti di formazione professionale a carattere nazionale, che siano in possesso di una serie di requisiti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 40 del 1987, si fa presente che hanno beneficiato dei suddetti contributi 38 enti, per un importo totale di lire 9.376.149.664 per il 1996 e di

lire 9.413.958.000 per il 1997, come si evince dal prospetto fornito dall'ufficio competente.

Si ritiene di poter escludere, infine, ogni presunta violazione del decreto legislativo n. 157 del 1995 di attuazione della direttiva comunitaria 92/50 in materia di appalti pubblici e di servizi, poiché non esiste alcuna attinenza tra questa e le disposizioni relative ai finanziamenti previsti dalla legge n. 40 del 1987.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparri ha facoltà di replicare per l'interrogazione Lo Presti n. 3-01560, di cui è cofirmatario.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, le cifre fornite dal sottosegretario Pizzinato da un lato soddisfano, almeno in parte, i quesiti che sono stati posti, dall'altro mantengono la perplessità, alla quale non è stato risposto, circa i criteri e i favoritismi che abbiamo voluto denunciare con la nostra interrogazione nell'ambito delle politiche della formazione professionale, politiche fondamentali per un corretto sviluppo, ma spesso fallimentari.

Sicuramente il Governo ha una quota di colpe, perché altri enti sul territorio sono preposti al coordinamento di queste attività, ma vi è una distorsione nell'impiego dei mezzi, vi è, ripeto, una politica di favoritismo. Le stesse sigle citate dal sottosegretario fanno capo a ben note centrali sindacali che, al di là della loro rappresentatività e presenza nel mondo del lavoro, godono dell'ineleggibile vantaggio di una rendita di posizione che le favorisce nell'ambito della gestione di queste attività.

Esamineremo nel dettaglio le cifre fornite dal sottosegretario, che mi sembra rispondano solo ad una parte delle domande poste. In altri campi si è detto che c'è un monitoraggio in corso e altri...

ANTONIO PIZZINATO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Gli altri dati sono disponibili al Ministero.

MAURIZIO GASPARRI. Ne prendo atto, per cui approfondiremo sulla base

dei dati forniti e, se dovessero essere carenti rispetto alla domanda, accogliendo la disponibilità del Governo, eventualmente procederemo ad un supplemento di richiesta di informazioni.

Riteniamo, in ogni caso, che l'attenzione che abbiamo voluto porre sui problemi della formazione professionale debba essere presente in tutte le forze politiche, anche nel Governo, poiché in molti casi queste attività anziché essere volano dello sviluppo e propedeutiche alla formazione di professionalità necessarie, sono servite ad alimentare «baracconi». In molte regioni — anche in quelle governate dal centro-destra si è ereditata una situazione prodottasi nel tempo — abbiamo raccolto eserciti di formatori. Pertanto spesso queste attività, più che formare nuove professionalità, servono a mantenere stuoli di formatori, con un meccanismo che si autoalimenta e che ha scarse ricadute sul tessuto sociale.

Pensiamo, soprattutto nel sud, alle carenze che si registrano nei settori collegati al turismo, nei settori che potrebbero offrire una opportunità occupazionale reale, mentre in molti casi queste attività restano collegate ad una concezione della società e del sistema produttivo ormai arcaico, a fronte delle trasformazioni in atto.

Pertanto restiamo molto preoccupati dell'andamento di questo settore e ci dichiariamo sostanzialmente insoddisfatti delle politiche attuate dal Governo, latitante in materia di occupazione e di formazione. È ormai da un anno e mezzo che si attende la convocazione di una conferenza nazionale sull'occupazione, tante volte annunciata e tante volte rinviata, annullata o evocata in alcuni discorsi del Presidente Prodi.

Ritengo che anche i temi della formazione, della modernizzazione delle sue procedure, della trasparenza e dell'apertura, onorevole sottosegretario, a nuove realtà associative e organizzative, perché non esistono solo vecchie realtà monopolistiche, se hanno i requisiti debbano avere lo stesso accesso ai temi della formazione e trovare una maggiore atten-

zione ed una diversa centralità. Qualora su questi temi dovesse svolgersi quella conferenza, anche l'opposizione e le regioni, che hanno vissuto sulla loro pelle un'esperienza in questi anni, dovranno e potranno dire la loro.

(Utilizzo di lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Gramazio n. 3-01767 (vedi l'allegato A — *Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

ANTONIO PIZZINATO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'interrogazione dell'onorevole Gramazio, che mi accingo ad illustrare, solleva l'attenzione sulla disciplina dei lavori socialmente utili, ritenendo che vi siano penalizzazioni nei confronti dei soggetti utilizzati in conseguenza delle disposizioni relative al trattamento previdenziale ed assistenziale.

Com'è noto, recentemente si è realizzata al riforma della normativa sui lavori socialmente utili la quale, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1998, prevede che i progetti individuati dall'articolo 1 della medesima legge, possano essere promossi dalle amministrazioni pubbliche, come individuati dal decreto legislativo n. 29 del 1993, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991.

Il reimpiego di lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di cassa integrazione e di disoccupati non determina l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con i soggetti gestori dei lavori socialmente utili. Conseguentemente, la relativa indennità per lavori socialmente utili non rientra nel concetto